



Giovedì 22/04/2021

Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2020

A cura di: Meli e Associati

Ogni anno il contribuente "Persona Fisica" può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le "detrazioni" Irpef riducono l'imposta lorda del corrispondente periodo d'imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l'imposta lorda vengono perse.

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta si riduce.

Per il 2020 ricordiamo inoltre le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente:

- Detrazione per il coniuge non separato legalmente nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito; di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000; di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro; 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro; 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro; 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro; 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
- Detrazione per figli a carico nella misura, per ogni figlio, di un importo pari a 1.220 euro per ogni figlio di età compresa tra 0 e 3 anni; di un importo pari a 950 euro per ogni figlio di età superiore ai 3 anni. La detrazione è aumentata a 1.350 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni e a 1.620 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni. Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio. Il calcolo della detrazione per figli a carico avviene moltiplicando la detrazione base (950 euro per figli maggiori di 3 anni, 1.220 euro per figli minori di 3 anni) il reddito teorico (95.000) a cui si deve sottrarre il reddito complessivo. Il tutto va poi diviso per il reddito teorico di 95.000. Per ogni figlio successivo al primo il reddito teorico è aumentato di 15.000;
- Detrazione per le spese mediche sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
- Detrazione per le spese funebri, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
- Detrazione per le spese veterinarie sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 500 euro;
- Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l'acquisto o la costruzione della prima casa nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in



caso di costruzione. Se il mutuo Ã" intestato a piÃ¹ persone, ogni cointestatario puÃ² fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

- Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni,Ã con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite Ã" 1.291,14 e, dal 2016, 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
- Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizioÃ nella misura del 50% per un massimo di 96.000 euro di spese sostenute;
- Detrazione per le spese sostenute per lâ€™acquisto di mobili e grandi elettrodomesticiÃ di classe non inferiore ad A+ finalizzati allâ€™arredo dellâ€™immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
- Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edificiÃ in misura (dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di intervento;
- Detrazione per gli interventi relativi allâ€™adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolositÃ ,Ã nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione Ã" elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dallâ€™intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dellâ€™80%);
- Superbonus 110%,Ã per spese sostenute dal 1Â° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi, effettuati su unitÃ immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle giÃ vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), nonchÃ© per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus). Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi â€œtrainantiâ€•) nonchÃ© ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi â€œtrainatiâ€•). Gli interventi devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in â€œcondominioâ€• (sia trainanti, sia trainati), su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), su unitÃ immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o piÃ¹ accessi autonomi dallâ€™esterno site allâ€™interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonchÃ© su singole unitÃ immobiliari residenziali e relative pertinenze allâ€™interno di edifici in condominio (solo trainati);
- Detrazione delle spese di istruzioneÃ per la frequenza della scuola dellâ€™infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente;
- Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitariaÃ statali e non statali, in misura non superiore, per le universitÃ non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltÃ universitaria con decreto del Ministero dellâ€™istruzione, dellâ€™universitÃ e della ricerca;
- Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitariÃ iscritti ad un corso di laurea di



un'Università situata in un comune diverso da quello di residenza per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l'Università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L'importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;

- Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti all'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L'importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;

- Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. L'importo massimo da indicare è di 1.000 euro;

- Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari nella misura del 19%;

- Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un importo non superiore a 30.000 euro;

- Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;

- Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;

- Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

- Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni.

ATTENZIONE: si ricorda che le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Tra le deduzioni ricordiamo:



- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza (anche per i familiari fiscalmente a carico);
- i contributi versati per il riscatto degli anni di università, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
- i contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione "estesa" ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
- l'assegno periodico corrisposto al coniuge a seguito di separazione o divorzio, esclusi per gli importi destinati al mantenimento dei figli;
- le spese sostenute dai disabili per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all'assistenza diretta della persona;
- il 50% delle le spese sostenute dai genitori adottivi minori stranieri;
- i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.

Â

ATTENZIONE: I contribuenti hanno anche a disposizione il modello Redditi precompilato dall'Agenzia Entrate, con le informazioni presenti nella banca dati dell'Anagrafe tributaria. Consigliamo alla nostra clientela di accedere alla dichiarazione precompilata e salvarne una copia da consegnarci insieme a tutta la documentazione utile.

Per evidenti ragioni di "spazio", gli elenchi delle detrazioni e deduzioni riportate non sono esaustivi ma si limitano ai casi che abbiamo ritenuto maggiormente ricorrenti.